



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 118

Data: 24/02/2025

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/02/2025 relativo all'incontro (26993) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 23/02/2025 tra Kaltern / Lana U14 (042) e HC Milano Devils U14 (808).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Innerhofer Zeno** (n. tessera 609750) per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Marchese Francesco** (n. tessera 626900) della società H.C. Milano Devils 808 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Innerhofer Zeno (n. tessera 609750)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.07, in seguito ad un contatto non falloso in balaustra, il giocatore #32 del Kaltern/Lana U14 (INNERHOFER Zeno) ed il giocatore #13 del HC Milano Devils U14 (MARCHESI Francesco) iniziavano un alterco, caratterizzato prima da spinte ed in seguito da pungi reciproci, evolvendosi, quindi, in rissa. Solo l'immediato intervento di entrambi gli ufficiali di gara ha permesso di interrompere l'alterco. Dopo un breve confronto tra gli ufficiali di gara, vista la giovane età dei giocatori e l'eccessiva violenza, dimostrata da entrambi, veniva assegnata una penalità maggiore (5') con automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Marchese Francesco (n. tessera 626900)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 56.07, in seguito ad un contatto non falloso in balaustra, il giocatore #32 del Kaltern/Lana U14 (INNERHOFER Zeno) ed il giocatore #13 del HC Milano Devils U14 (MARCHESI Francesco) iniziavano un alterco, caratterizzato prima da spinte ed in seguito da pungi reciproci, evolvendosi, quindi, in rissa. Solo l'immediato intervento di entrambi gli ufficiali di gara ha permesso di interrompere l'alterco. Dopo un breve confronto tra gli ufficiali di gara, vista la giovane età dei giocatori e l'eccessiva violenza, dimostrata da entrambi, veniva assegnata una penalità maggiore (5') con automatica penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2024-2025**

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).
€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra H.C. Milano Devils (808).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi